



IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- prof. avv. Enrico QuadriPresidente
- avv. Giuseppe Leonardo Carrieromembro designato dalla Banca d'Italia
(estensore)
- prof. avv. Giuseppe Contemembro designato dalla Banca d'Italia
- prof.ssa Marilena Rispoli Farinamembro designato dal Conciliatore Bancario
Finanziario
- avv. Pierfrancesco Bartolomuccimembro designato dal Consiglio Nazionale
Consumatori e Utenti

seduta del 11.12.2012

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Socia di una cooperativa edilizia, la cliente - al fine di poter stipulare l'atto di assegnazione dell'unità immobiliare - si impegnava a tenere indenne *pro quota* la società dalle conseguenze di un contenzioso giudiziale in essere con una ditta terza, in relazione al quale quest'ultima aveva iscritto ipoteca giudiziale sugli alloggi. Consegnava perciò un assegno non trasferibile di € 10.000,00. In virtù degli accordi intercorsi tra le parti, la cooperativa - dopo la sfavorevole chiusura del contenzioso - chiedeva e otteneva l'emissione di un decreto ingiuntivo per il pagamento di € 10.000,00 nei confronti del socio; il decreto era oggetto di opposizione e ne veniva sospesa la provvisoria esecutività. Tuttavia, nelle more del giudizio, il presidente della cooperativa in data 25 giugno 2012 presentava all'incasso l'assegno, avviando altresì sulla base del medesimo la procedura esecutiva attraverso notifica del precetto, successivamente opposto con sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Con telefax del 26 giugno 2012 la cliente, tramite il proprio legale, informava l'intermediario della pendenza del contenzioso e la invitava a non procedere al pagamento del titolo. Con successiva nota del 2 luglio, il legale comunicava che il giudice aveva disposto nei confronti del beneficiario l'immediata acquisizione dell'originale dell'assegno, originariamente emesso privo di data e diffidava



nuovamente l'intermediario dal porre in essere atti pregiudizievoli nei confronti della propria assistita. Con nota del 29 giugno l'intermediario notificava alla cliente il preavviso di revoca ex art. 9-bis l. n. 386/1990.

Con ricorso del 27 agosto 2012 (prodotto per il tramite del legale) viene contestata l'illegittimità della condotta dell'intermediario sostenendosi l'inapplicabilità al caso in esame delle disposizioni normative in materia di assegni privi di provvista in ragione della supposta nullità del titolo privo di data, valevole solo come promessa di pagamento e inidoneo a fondare tanto il protesto quanto l'iscrizione in C.A.I. Conseguentemente si chiede la inibizione della segnalazione e della revoca dell'autorizzazione all'emissione di assegni ovvero, se già avvenuta, la sua cancellazione nonché la rimozione di ogni ulteriore effetto pregiudizievole.

Costituitosi, il resistente precisa che l'assegno in oggetto, negoziato in data 25 giugno 2012, risultava tratto su un conto corrente estinto il precedente 27 febbraio 2009; trattandosi di titolo emesso in assenza di autorizzazione, veniva avviato al protesto con contestuale comunicazione alla cliente del preavviso di revoca. Aggiunge che, a seguito delle comunicazioni del legale, si è dichiarato disponibile alla cancellazione della segnalazione in CAI nel caso in cui fosse frattanto intervenuto il sequestro da parte dell'A.G. Riferisce che l'assegno gli è pervenuto perfettamente compilato sia nella data che nel luogo di emissione dopo la negoziazione con l'intermediario corrispondente che ne aveva già verificato la regolarità formale. Segnala di non aver mai ricevuto alcun provvedimento di sequestro del titolo.

In sede di memoria aggiunta, il legale della ricorrente comunica che si è rinunciato alla misura del sequestro e insiste per l'accoglimento della domanda.

DIRITTO

Premesso che, nel caso di specie, l'invito a non procedere al pagamento del titolo *de quo* è stato formulato il giorno successivo a quello della sua datazione e presentazione all'incasso e che, a tale riguardo, l'art. 35 r.d. 1736/1933 (legge sull'assegno) espressamente prevede che "l'ordine di non pagare la somma dell'assegno bancario non ha effetto che dopo spirato il termine di presentazione", è decisivo il rilievo che l'intermediario ha proceduto al protesto e alla segnalazione in CAI in ragione del fatto che l'assegno, tratto su un conto estinto tre anni prima, risultava emesso in assenza di autorizzazione. In tale circostanza, l'art. 9 l. n. 386/1990 (nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) prevede espressamente in capo all'intermediario la iscrizione entro il ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo senza alcun secondario o ancillare dovere contrattuale di avviso dell'emittente, dovere che non sarebbe assistito da alcuna giustificazione a fronte dell'obbligo di legge (in termini, v., fra le tante, la decisione di questo Collegio n. 356/2011).

Quanto alla supposta nullità del titolo poiché privo di data, ricordato che il resistente ha eccepito la compilazione dello stesso sia per la data che per il luogo di emissione, giova osservare che, sulla scorta degli insegnamenti della Suprema Corte di Cassazione, "chi emette un assegno privo della data di emissione, valevole come promessa di pagamento, con l'intesa che il prenditore possa utilizzare il documento come titolo di credito in epoca successiva apponendovi data e luogo di emissione, si assume la responsabilità (quanto meno a titolo di dolo eventuale) della eventuale attribuzione al medesimo documento delle caratteristiche dell'assegno bancario, e pertanto può rispondere dell'illecito amministrativo ex l. n. 386/1990 se, al momento dell'utilizzazione del titolo, non vi sia autorizzazione ad



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

emetterlo” (Cass., 20 giugno 2007, n. 14322. Nella specie si trattava di assegno privo di data consegnato a titolo di garanzia e compilato quando il conto corrente era già stato chiuso).

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI